

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO (PN)

SERVIZI ALLA PERSONA

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI AL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI A FAVORE DEI CONDUTTORI MENO ABBIENTI NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DOVUTO AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI DESTINATI A PRIMA CASA DI CUI ALL'ART. 19 DELLA L.R. N. 1 DEL 19/02/2016 (RIFORMA ORGANICA DELLE POLITICHE ABITATIVE E RIORDINO DELLE ATER)

CONTRIBUTO ANNO 2023 - RIFERITO AI CANONI ANNO 2022

DATA APERTURA BANDO

7 aprile 2023

DATA CHIUSURA BANDO:

26 maggio 2023 ore 12.00

1. Finalità

Il presente bando ha la finalità di erogare degli incentivi al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, di alloggi di proprietà sia pubblica che privata (con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, meglio conosciuti come case popolari – ATER).

2. Riferimenti normativi

- Articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo),
- Articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)
- Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). Approvato con il Decreto PReg. 66/2020 del 15/04/2020, modificato con il decreto n. 089/Pres del 18/7/2022 e n. 045/Pres del 1/3/2023;
- Articolo 24 della Legge Regionale 10 dicembre 2021 n. 22 (Disposizione in materia di politiche per la famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e della pari opportunità)
- L.R. n. 15 del 7/11/2022 (art. 5 comma 24) "Misure finanziarie multisettoriali" - cumulabilità dei contributi.

3. Beneficiari

1. Gli incentivi di cui al presente bando possono essere richiesti da:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- d) stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

2. Il richiedente deve altresì possedere i seguenti requisiti, al momento della presentazione della domanda:

- a) essere anagraficamente residente nel territorio regionale da almeno due anni continuativi; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
- b) possedere un indicatore ISE non superiore a euro 30.000,00 determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali;

c) essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell'anno per cui si chiede il contributo, di un alloggio privato o pubblico adibito a prima casa posto sul territorio regionale in osservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 3 commi 2 e 3 del Regolamento regionale;

d) non aver usufruito, in osservanza dell'articolo 10 comma 2 della legge 431/1998, delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) con riferimento all'anno per cui si chiede il contributo. La somma del presente contributo e dei contributi già ricevuti a titolo di sostegno alloggiativo per l'anno 2022 non potrà superare quanto effettivamente pagato per i canoni. In caso contrario il contributo verrà ridotto fino al raggiungimento dell'importo del canone pagato.

e) non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione: (*)

- 1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
- 2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
- 3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
- 4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
- 5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;

f) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d) ed e), devono sussistere anche nei confronti **di tutti i componenti** il nucleo familiare.

4. Tipologie dei canoni che rientrano nella richiesta di contributo:

1. Sono ammessi agli incentivi del presente bando i canoni di locazione dovuti e pagati nell'anno 2022 ai proprietari di immobili destinati a prima casa, di proprietà sia pubblica sia privata. La spesa deve essere stata direttamente sostenuta dal richiedente.

2. Gli immobili oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo:

- a) non devono essere «di lusso» (alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072, pubblicato sulla G.U. 27 agosto 1969, n. 218);
- b) non devono essere di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016;
- c) devono avere destinazione d'uso residenziale;
- d) devono essere adibiti a prima casa;
- e) non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 431/1998.

3. I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere in forma scritta debitamente registrati e avere le seguenti caratteristiche:

- a) contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'art. 2 co.1 della L.431/1998 (4 + 4);
- b) contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'art. 2 co. 3 e 5 (3 + 2) della L. 431/1998;
- c) contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'articolo 5 comma 1 della L. 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale. (transitori);

4. Ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) **non è ammissibile** la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società

5. Requisiti reddituali dei richiedenti

Il richiedente deve trovarsi in una delle seguenti situazioni socio-economiche, **al momento della presentazione della domanda:**

- a) Avere un nucleo familiare con un I.S.E. fino ad a € **30.000,00. (art. 6 co. 2 lett b del regolamento regionale)**

- b) Avere un nucleo familiare con un I.S.E.E.⁽¹⁾ fino ad € 14.657,24 e l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 14 % (fascia A)
oppure
avere un nucleo familiare con I.S.E.E. non superiore a € 20.000,00 e con l'incidenza del canone di locazione annuo (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 24% (fascia B)
- c) Per i nuclei familiari composti da **un solo componente** il valore dell'indicatore I.S.E.E. di cui al punto b) viene maggiorato del 20% e, pertanto, saranno rispettivamente di € 17.588,69 (fascia A) e € 24.000,00 (fascia B)

*Si precisa che per la valutazione del possesso dei requisiti sopra indicati per “nucleo familiare” e “famiglia” si intendono quelli definiti ai fini ISE/ISEE ai sensi del decreto legislativo 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, **alla data di presentazione della domanda***

6. Forma degli incentivi

1. Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale da erogare in unica soluzione, a fronte della spesa direttamente sostenuta dal beneficiario e rimasta effettivamente a suo carico nell'anno 2022. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

2. Gli incentivi sono riconosciuti sulla base di un principio di gradualità che favorisca nuclei familiari con condizioni economiche basse e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sul valore ISEE. I contributi possono essere richiesti dai locatari per i quali, con riferimento ai loro nuclei familiari e ai requisiti economici di seguito indicati, sussistono le condizioni ISEE specificate al precedente articolo 5);

7. Percentuali di incremento attribuite alle singoli situazioni di debolezza sociale o economica

In osservanza del disposto di cui all'articolo 14 della legge regionale 1/2016, gli incrementi di cui all'articolo 4 comma 5 del Regolamento sono riconosciuti a favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica, di seguito individuati:

a)	anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni	0
b)	giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età	0%
c)	persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori	5%
d)	disabili: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);	0
e)	persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare	5%
f)	persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre	10%
g)	persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile	5%
h)	persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile	0

Le maggiorazioni sono cumulabili.

Ai sensi dell' art. 24 della L.R. 10 dicembre 2021 n. 22 (Disposizione in materia di politiche per la famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e della pari opportunità) viene riservata la quota del 5% degli stanziamenti da destinare ai richiedenti i contributi che , alla data della domanda, non abbiano compiuto 36 anni.

8. Entità e modalità di erogazione dei contributi.

Il contributo non può in nessun caso superare l'importo di euro 3.110,00 per i nuclei familiari rientranti nelle condizioni di cui alla fascia a) e di euro 2.330,00 per i nuclei familiari rientranti nelle condizioni di cui alla fascia b), e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone pagato nell'anno di riferimento o inferiore a 30 euro. In caso di periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione. (art. 4 comma 7 del Regolamento regionale).

In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso (art. 9 lettera 5 del Regolamento regionale)

Qualora il conduttore non abbia provveduto al pagamento dei canoni dovuti per l'anno 2022, ovvero abbia pagato solo una parte di essi, al momento della presentazione della domanda di contributo potrà sottoscrivere apposita dichiarazione affinché la

¹ Per ISE ed ISEE si fa riferimento al DPCM 159 del 5/12/2013.

liquidazione dell'eventuale contributo concesso ai sensi del presente bando, nella misura del canone ancora da pagare, venga riscosso direttamente dal proprietario dell'alloggio.

Pertanto, in tale caso, l'Amministrazione Comunale comunicherà al richiedente l'eventuale accoglimento della domanda con l'indicazione dell'ammontare del contributo e della modalità di erogazione dello stesso. (art. 4 lettera 8 del Regolamento regionale)

Qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili assegnando a tutti i beneficiari un contributo proporzionalmente ridotto. (art. 8 comma 4 lettera b del Regolamento regionale).

Beneficiario del contributo è il richiedente, titolare del contratto di locazione.

9. Cumulabilità e divieto di cumulo dei contributi

1. **Divieto di cumulo:** il contributo del presente bando non è cumulabile con le detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche qualora relativi allo stesso periodo temporale per cui si chiede il contributo ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 431/98.

2. **Cumulabilità:** il contributo del presente bando è cumulabile con altri vantaggi economici aventi la stessa finalità, anche erogati da altri enti pubblici, entro i limiti della spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del conduttori. La somma totale dei contributi ricevuti non potrà superare quanto effettivamente pagato per i canoni. In caso contrario il contributo verrà ridotto fino al raggiungimento dell'importo del canone pagato.

3. L'inosservanza del disposto di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo e la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi di legge ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

10. Presentazione della domanda

1. Le domande di contributo a sostegno dei canoni di locazione dovuti e pagati nell'anno 2022 sono presentate a fronte del presente bando, anche per canoni pagati a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri comuni della Regione.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento d'identità nel caso di spedizione della domanda;

- per i cittadini extracomunitari: fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità o, se tale documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della ricevuta di richiesta di rinnovo.

- la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza. (Ai fini della verifica del requisito di cui al punto 2, lettera e) -art. 6 del Regolamento) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza; (*)

- fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato;

- ricevuta di versamento della tassa di registro o comunicazione della cedolare secca;

- dichiarazione ISE/ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

- fotocopia delle ricevute di pagamento dei canoni pagate nel corso dell'anno 2022, oppure la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal proprietario dell'alloggio (la spesa deve essere stata effettivamente sostenuta dal richiedente);

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 445/2000 di essere nell'impossibilità di produrre la documentazione richiesta attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.

- (se ricorre il caso di contitolarità del contratto) autorizzazione degli altri intestatari del contratto a presentare la domanda

- (se ricorre il caso di morosità) dichiarazione del conduttore con cui si richiede di pagare l'eventuale contributo spettante, per la percentuale di competenza, direttamente al proprio locatore, contenente i dati relativi alla modalità di pagamento;

- (se ricorre il caso) fotocopia della certificazione rilasciata dalla competente Amministrazione attestante lo stato di disabilità ai sensi della l. 104/1992.

11. Termini di presentazione delle domande (art. 9 co 2 del regolamento).

Le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, a partire dal 07 aprile 2023 e fino alle ore 12.00 del 26 maggio 2023 sull'apposito modulo predisposto dal Comune.

La domanda va presentata nei seguenti modi:

- a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it
- a mezzo raccomandata AR. Il termine valido per la spedizione a mezzo raccomandata AR è quello determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7/2000, per cui fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
- a mano all'ufficio protocollo Via Carducci 11 piano primo stanza n.4 negli orari di apertura al pubblico.
- **previo appuntamento telefonico** a mano all'ufficio Servizi alla persona Via Carducci 11 piano terra (accesso dall'esterno)

12. Disposizioni finali

I requisiti e le condizioni per la presentazione della domanda devono sussistere alla data di presentazione della domanda. (art. 7 del Regolamento regionale).

L'Amministrazione comunale comunicherà ai beneficiari a mezzo lettera **l'eventuale esclusione** dal contributo. Il Comune non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'erogazione del contributo è subordinata al versamento al Comune di Roveredo in Piano dei fondi da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Comune di Roveredo in Piano ha deliberato le seguenti forme di incentivo:

- prevedere delle percentuali di incremento attribuite a situazioni di debolezza sociale (art. 4 comma 5 del Regolamento)
 - incrementare le risorse con propri fondi nella percentuale del 10% del fabbisogno comunicato ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 6) del Regolamento;
 - prevedere la sanatoria delle situazioni di morosità;
 - riservare la quota del 5% degli stanziamenti da destinare ai richiedenti i contributi che, alla data della domanda, non abbiano compiuto 36 anni (art. 24 della L.R. 10/12/2021 n. 22 Disposizione in materia di politiche per la famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e della pari opportunità).
- Il Comune effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente regolamento, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

13. Privacy -Norme applicabili

- REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

- D.lgs. 30/06/2003, n. 196, come modificato ed integrato da ultimo dal D.lgs. 10/08/2018, n. 101: "Codice in materia di protezione dei dati personali e recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell'Area Demografica - Servizi alla Persona e Istruzione.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all'Ufficio Servizi alla Persona e Istruzione ai seguenti numeri di telefono 0434-388686 oppure 0434-388611 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 oppure inviando una e mail a: servizi.sociali@comune.roveredo.pn.it;

note () I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera a bis), del D.Lgs 251/2007, attestano tale requisito con riferimento al solo territorio nazionale italiano e devono presentare, con riferimento al paese di origine ed al paese di provenienza di ciascun componente il nucleo familiare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 2 del D.P.R. 394/1999, apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, ovvero certificazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nei casi in cui tale fatto non possa essere documentato mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti.*

I cittadini italiani e dell'Unione europea, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea con status di rifugiato o titolare di protezione sussidiaria, attestano tale requisito sia con riferimento al territorio nazionale che all'estero.

Per paese di origine s'intende il paese o i paesi di cui il soggetto è cittadino, per paese di provenienza s'intende il paese in cui il soggetto era residente prima di trasferirsi in Italia. La suddetta documentazione sarà ritenuta valida se rilasciata non oltre i sei (6) mesi precedenti la data della domanda di assegnazione alloggio, salvo che non sia prevista, dal paese che ha rilasciato il documento, una scadenza diversa che in tal caso dovrà essere indicata nella documentazione stessa;

La domanda di cui sopra può essere ritirata presso l' Ufficio servizi alla persona - Istruzione via Carducci piano terra - accesso diretto sotto il portico, o scaricata dal sito internet del Comune di Roveredo in Piano (www.comune.Roveredoinpiano.pn.it).

Roveredo in Piano, li 05/4/2023

Il Responsabile del Servizio alla Persona - Istruzione
F.to Dott.ssa Sonia Argentin